

Parte Prima
***I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato
nell'ambito del processo penale***

Sintesi semplificata dell'iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

(96) - Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Giudice procedente adotta una delle seguenti decisioni:

- a) **dichiara inammissibile l'istanza per mancanza dei presupposti di legge oppure respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di legge;**
- b) **ammette l'interessato al Patrocinio a spese dello Stato se ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.**

(97) – I provvedimenti di cui sopra sono adottati con decreto motivato, che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato; viceversa, il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale e la lettura sostituisce l'avviso di deposito solo se l'interessato è presente all'udienza.

Altra tipologia di provvedimento adottabile è il decreto con il quale il Giudice:

- c) **revoca l'ammissione al beneficio, precedentemente concessa.**

Infatti, in presenza di specifiche ipotesi di legge (vedi artt. 98-112 TUSG) è disposta la revoca del beneficio (revoca d'ufficio o su richiesta dell'Ufficio Finanziario) e il recupero delle somme gratuite per copie e anticipate dallo Stato nei confronti dell'ammesso, di regola con efficacia retroattiva (cioè si recuperano le somme non corrisposte allo Stato o pagate dallo Stato sin dall'inizio), salve specifiche eccezioni.

Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

[\[Visualizza allegato Revoca Patr. Pen. Normativa\]](#)

Avverso i provvedimenti sopra indicati, di contenuto sfavorevole all'istante, quali il decreto che dichiara l'inammissibilità o dispone il rigetto della richiesta di ammissione e il decreto di revoca (revoca d'ufficio o su richiesta dell'Ufficio Finanziario) dell'ammissione al beneficio precedentemente concessa, **sono previsti specifici mezzi e termini di impugnazione, salve diverse determinazioni del Giudice procedente:**

- A. il ricorso in opposizione, con rito civile sommario di cognizione e termine di 20 giorni, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al Patrocinio;**
- B. il ricorso in opposizione, con rito civile sommario di cognizione e termine di 20 giorni, avverso il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio (revoca d'ufficio oppure su richiesta dell'Ufficio Finanziario);**
- C. il ricorso "per saltum" in cassazione, con termine di 20 giorni, avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio a seguito di richiesta dell'Ufficio Finanziario.**

Mezzi e termini d'impugnazione

A) Il ricorso in opposizione, con rito civile sommario di cognizione e termine di 20 giorni, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al Patrocinio

(99) - Avverso il decreto con cui il Giudice rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, davanti al **Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte d'Appello** ai quali appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di rigetto; il ricorso è notificato all'Ufficio Finanziario che è parte nel relativo processo; **salve diverse determinazioni del Giudice procedente**, il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e cioè la **vigente disciplina di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 150/2011, nell'ambito delle controversie civili con rito sommario di cognizione** (vedi da ultimo sentenza Corte di Cassazione Penale 10730 del 14/03/2016); l'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'Ufficio del Giudice procedente, all'interessato e all'Ufficio Finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; tale ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

B) Il ricorso in opposizione, con rito civile sommario di cognizione e termine di 20 giorni, avverso il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio (revoca d'ufficio oppure su richiesta dell'Ufficio Finanziario)

Secondo la Giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, **salve diverse determinazioni del Giudice procedente**, in tema di Patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione (revoca che costituisce espressione del potere di autotutela della P.A.) non è ammesso il ricorso "per saltum" in cassazione ex art. 113/D.P.R. 115/2002, bensì il **ricorso in opposizione dinanzi al Presidente del Tribunale (o al Presidente della Corte d'Appello) ex art. 99/D.P.R. 115/2002, con rito civile sommario di cognizione e termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso.**

C) Il ricorso "per saltum" in cassazione, con termine di 20 giorni, avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio a seguito di richiesta dell'Ufficio Finanziario

(113) - Contro il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio a seguito di richiesta del competente Ufficio Finanziario (presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo), l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso.

Salve diverse determinazioni del Giudice procedente, il Legislatore del D.P.R. 115/2002, limitatamente a questa specifica tipologia di revoca, ha previsto la possibilità di un ricorso "per saltum" in cassazione, senza cioè dover preliminarmente esperire il ricorso in opposizione davanti al Presidente del Tribunale (o al Presidente della Corte d'Appello) con rito civile sommario di cognizione.

Parte Seconda
Modalità di presentazione e Giudice competente a decidere
sul ricorso in opposizione presso il Tribunale di Reggio Calabria

Il ricorso in opposizione avverso i provvedimenti sfavorevoli sopra descritti, in materia di Patrocinio a spese dello Stato nei processi penali, si propone, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso, con **Rito Civile Sommario di Cognizione presso le Sezioni Civili Affari Contenziosi**.

In particolare, **l'opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 702/bis e ss. CPC, da depositare presso le Sezioni Civili con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi (4° piano) e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell'art. 30 del TUSG.**

Per conoscere nei dettagli la normativa del Rito Civile Sommario di Cognizione in tal sede richiamata, consulta il seguente pdf:

[[Visualizza allegato Rito Civile Sommario di Cognizione - Normativa](#)]

Quanto al **Giudice competente a decidere**, secondo la designazione del Capo dell'Ufficio Giudiziario al quale tale ricorso va presentato, **con provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del 16/1/2017, nella fattispecie in questione è stato disposto che il ricorso in opposizione debba essere assegnato per competenza, nell'ambito del Settore Penale, ai Presidenti delle rispettive Sezioni titolari del processo penale al quale il Patrocinio si riferisce.**

Tuttavia, poichè *“il rito non attrae la competenza”*, **si è ritenuto che al giudizio di opposizione comunque si applica il Rito Civile Sommario di Cognizione, con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi - 4° piano - e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell'art. 30 del TUSG).**

In atto, per informazioni in pendenza del giudizio occorre rivolgersi alla competente cancelleria penale e, dopo la definizione con ordinanza alle cancellerie delle Sezioni Civili Affari Contenziosi, alle quali gli atti saranno restituiti per l'ulteriore seguito di competenza.

Per conoscere le motivazioni, di seguito si riporta integralmente il provvedimento emesso in data 16/1/2017 dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.



Tribunale di Reggio Calabria

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Viste le ordinanze di trasmissione dei fascicoli relativi ai procedimenti n. 3255/16; 352/14; 1032/16 e 1462/16 Ruolo Generale Affari Contenziosi emesse rispettivamente in data 28/12/2016, 13/12/2016, e 26/11/2016 dal Presidente della I[^] Sezione Civile;

rilevato che a motivazione delle ordinanze anzidette si è argomentato che nelle ipotesi in cui viene proposto un ricorso ai sensi dell'art.99 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, avverso un provvedimento adottato da un giudice penale nell'ambito di un procedimento penale e che abbia ad oggetto la revoca/ rigetto dell' ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si è in presenza di una controversia che rientra nell'ambito delle competenze delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, non venendo in considerazione la competenza delle Sezioni Civili della Corte medesima a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia (Cass. N. 20584/25 – Cass. N. 2974/2015 – Cas. N. 19451/2014; Cass. N. 6840/2011);

che, in forza di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte 3/9/2009 n. 19161, la competenza delle Sezioni Civili è stata riconosciuta (anche quando il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale) **esclusivamente** in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione –ex art. 170 T.U. succitato - al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato;

che le argomentazioni svolte devono ritenersi condivisibili osservandosi al riguardo che attenendo il gratuito patrocinio al diritto di difesa la competenza tabellare interna va attribuita al settore di esplicazione della attività difensiva e, dunque, al settore penale se l'assistenza deve essere svolta nell'ambito di un giudizio penale;

ritenuto ancora che, comunque, il rito da applicare è il rito sommario di cognizione e che quest'ultimo non attrae la competenza

D i s p o n e

assegnarsi alla Sezione gip-gup :

- il procedimento n. 352/14 R.G.A.C.;
- il procedimento n. 1462/16 R.G.A.C.;


- il procedimento n. 1032/16

ed alla Sezione penale il procedimento n. 3255/16 R.G.A.C..

Si comunichi al Presidente della I[^] Sezione Civile, a tutti i Presidenti di Sezione del settore penale, Al Dirigente ed ai Direttori Amministrativi di tutte le sezioni anzidette, precisandosi che eventuali successivi ricorsi ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 dovranno continuare ad essere iscritti al Registro Generale Affari Contenziosi e, ove gli stessi siano relativi a gratuito patrocinio espletato nell'ambito di procedimenti penali, assegnati nell'ambito del settore penale ai Presidenti delle sezioni competenti previa istituzione di un registro di passaggio.

Reggio Calabria, 16/01/2017

Il Presidente
- Dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena -



Si rende disponibile, infine, la presente tabella riepilogativa delle fattispecie sopra esaminate.

Provvedimenti sfavorevoli nell'ambito del Patrocinio in materia penale	Mezzi e termini d'impugnazione (ricorso in opposizione)
Il Giudice DICHIARA INAMMISSIBILE L'ISTANZA di ammissione al Patrocinio per mancanza dei presupposti di legge, oppure RESPINGE L'ISTANZA se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di legge.	Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso, è proponibile ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 99 TUSG: il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato di cui alla vigente disciplina ex artt. 14 e 15 del D.Lgs. 150/2011 e cioè il RITO CIVILE SOMMARIO DI COGNIZIONE presso le SEZIONI CIVILI AFFARI CONTENZIOSI. L'opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 702/bis e ss. CPC, da depositare presso le Sezioni Civili con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi (4° piano) e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell'art. 30 del TUSG.[*]
Il Giudice REVOCA D'UFFICIO L'AMMISSIONE al beneficio, precedentemente concessa.	Secondo la Giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso, è proponibile ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 99 TUSG: il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato di cui alla vigente disciplina ex artt. 14 e 15 del D.Lgs. 150/2011 e cioè il RITO CIVILE SOMMARIO DI COGNIZIONE presso le SEZIONI CIVILI AFFARI CONTENZIOSI; l'opposizione si presenta come sopra indicato.[*]
Il Giudice A SEGUITO RICHIESTA DELL'UFFICIO FINANZIARIO REVOCA L'AMMISSIONE al beneficio, precedentemente concessa.	Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso, è proponibile il ricorso in opposizione di cui sopra [*]; oppure entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso, è proponibile direttamente ricorso "per saltum" in cassazione, senza cioè dover preliminarmente esperire il ricorso in opposizione davanti al Presidente del Tribunale (o al Presidente della Corte d'Appello) con rito civile sommario di cognizione.
[*] Con provvedimento del Presidente del Tribunale, in data 16/1/2017, nelle ipotesi sopra descritte in tabella, è stato disposto che i ricorsi in opposizione in questione debbano essere assegnati per competenza, nell'ambito del Settore Penale, ai Presidenti delle rispettive Sezioni titolari del processo penale al quale il Patrocinio si riferisce. Tuttavia, poichè "il rito non attrae la competenza", si è ritenuto che al giudizio di opposizione comunque si applica il Rito Civile Sommario di Cognizione, con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi - 4° piano - e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell'art. 30 del TUSG. In atto, per informazioni in pendenza del giudizio occorre rivolgersi alla competente cancelleria penale e, dopo la definizione con ordinanza alle cancellerie delle Sezioni Civili Affari Contenziosi, alle quali gli atti saranno restituiti per l'ulteriore seguito di competenza.	